

Reparti speciali entro il cimitero e sepolture private fuori dal cimitero

di Paolo Panetta (*)

A) Le sepolture "particolari"

Anteriormente all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, l'abrogato regolamento di polizia mortuaria n. 448 del 25 luglio 1892, prevedeva agli artt. 107 e 108⁽¹⁾ la possibilità che congregazioni, associazioni laiche o religiose, ma per lo più religiose (confraternite, compagnie, misericordie, ecc.), appartenenti a diverse confessioni o anche a comunità straniere, come ad esempio gli ebrei, potessero costruire e gestire in proprio i cosiddetti *cimiteri particolari*, i quali non erano comunali, anzi, da questi erano separati, giacchè venivano impiantati all'esterno (non erano, perciò, cimiteri nei cimiteri, ma altri cimiteri) ad uso di un gruppo specifico e "particolare" della popolazione (vi erano accolte le salme di persone appartenenti alle confessioni per le quali venivano costruiti); nel tempo, però, alcune associazioni (ad esempio le confraternite) destinarono i propri cimiteri all'uso comune e generale.

Successivamente al testo unico delle leggi sanitarie, sia i regolamenti di polizia mortuaria n. 1880 del 21 dicembre 1942 e n. 803 del 21 ottobre 1975, sia, infine, il vigente regolamento n. 285 del 10 settembre 1990, non hanno più previsto la possibilità di costruire nuovi cimiteri "privati"; cosicchè dal 1942 in poi i cimiteri potranno essere solo comunali e demaniali. Tuttavia l'art. 100 del vigente regolamento del 1990⁽²⁾ istituisce la semplice *facoltà* per i comuni di riservare, in sede di piano regolatore cimiteriale, appositi spazi per la realizzazione di reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, ovvero di concedere un'apposita area alle comunità straniere per la sepoltura dei propri connazionali. In ogni caso la concessione definitiva è rilasciata dal sindaco, ed i concessionari, pur potendo soddisfare le proprie particolari usanze e costumi, do-

vanno tuttavia conformarsi a quanto prescritto dalle norme nazionali del nostro paese in materia di polizia mortuaria. Detti reparti, infatti, compatibilmente con la disponibilità delle aree, debbono essere all'interno del cimitero comunale e non altrove, sicchè essi non costituiscono cimiteri differenti, ma scomparti annessi ai campi di uso generale e come tali soggetti alla concessione speciale, da parte del sindaco. Peraltro tale concessione, oltre ad attenersi alle norme di cui al capo XVIII (sepulture private all'interno dei cimiteri) del regolamento nazionale, potrà essere disciplinata più specificamente dal regolamento *comunale* di polizia mortuaria.

Ma *quid juris* a riguardo dei cimiteri particolari plurisecolari, esistenti già prima del testo unico delle leggi sanitarie e dei vari regolamenti di polizia mortuaria succedutisi nel tempo?

Orbene, l'art. 104 del vigente regolamento n. 285/1990 (l'articolo è interamente riportato in nota 5), come già il precedente D.P.R. 803/1975, prevede in proposito, al 4° comma, che "...i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale". Quindi, oggi non è più possibile costruire nuovi cimiteri *particolari*, ma si può continuare nell'esercizio di quelli preesistenti, sotto la "vigilanza dell'autorità comunale" intesa, a parer nostro, nella più ampia accezione, non potendo essa afferire semplicemente ed unicamente a quelle che sono le norme nazionali e regolamentari del comune, in materia di polizia sanitaria e mortuaria. Infatti, il rapporto pertinenziale del soggetto proprietario si esaurisce in un rapporto materiale, ma quello con il comune dà vita ad un rapporto giuridico di più vasta interferenza municipale di carattere amministrativo, edilizio ed igienico-sanitario, oltrechè di ordine pubblico. Se la pro-

prietà, l'esercizio e la gestione dei cimiteri particolari ancora esistenti sono senza alcun dubbio dell'ente privato, mentre sono di stretta "...competenza comunale esclusivamente i poteri di vigilanza igienico sanitaria ed in materia di ordine pubblico...", come ha sentenziato il T.A.R. Toscana (27 aprile 1988, n. 514), ciò, per ovvie considerazioni, non deve indurre affatto a far pensare che non possano incombere sui soggetti proprietari anche gli obblighi di altra natura, come, ad esempio, quelli di mantenere e ristrutturare, ove necessario, gli anzidetti cimiteri per renderli non solo più sicuri sotto il profilo dell'ordine pubblico, ma anche più funzionali, più consoni, idonei e perfino decorosi dal punto di vista amministrativo e dell'edilizia in particolare, tenuto conto che si tratta pur sempre di un servizio diretto al pubblico e aperto al pubblico, specialmente quando fossero destinati alla generalità.

Pertanto, sussiste di fatto la possibilità di una duplice vigilanza: una prettamente igienico-sanitaria da parte del sindaco, quale unica autorità sanitaria locale (artt. 13, 2° comma, 32, 3° comma e 33, 3° comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833) e l'altra da parte dei dipendenti uffici comunali, per le ulteriori adempienze sopraccennate, non potendo il comune limitare le proprie interferenze d'ufficio a questioni strettamente legate alla sanità ed all'ordine pubblico, come sembrerebbe abbia voluto sentenziare il T.A.R. della Toscana. Di contro, resta pur sempre il fatto essenziale e primario che il legislatore abbia voluto stabilire, senza remore nè limiti di sorta, che i cimiteri particolari preesistenti sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza generale dell'autorità comunale. Siamo infatti dell'opinione che alle vecchie sepolture private esistenti all'esterno dei cimiteri comunali debbano necessariamente estendersi tutte le norme oggi applicabili ai sepolcri privati costruiti all'interno dei cimiteri. Anzi a carico delle prime possono verificarsi oneri maggiori: è giustificato, ad esempio, porre a carico delle associazioni o delle comunità proprietarie la ristrutturazione delle opere di cinta esterna oppure del locale per il culto.

B) Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Della costruzione di sepolture private fuori del cimitero se ne occupano l'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché gli artt. 101, 102, 103 e 104 del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Anche nella specie si tratta di costruzione di sepolcreti particolari, ma di natura ben diversa da quelli dianzi trattati.

Sono infatti cappelle (non cimiteri) riservate, eccezionalmente, stante il divieto sancito dal 1° comma dell'art. 340 del t.u.l.s. di seppellire i cadaveri in luoghi diversi dal cimitero, a famiglie veramente insigni per benemeritenze verso la Patria e la società. Dette cappelle sono diverse anche da quelle privilegiate di cui si dirà dopo (lettera sub C), le quali sono invece tumulazioni in edifici o manufatti già esistenti (chiese, monumenti, istituti, ecc.) e non già in costruzioni eccezionali ad hoc, come quelle in esame. L'art. 340 delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 recita in proposito:

"E' vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.


E' fatta eccezione per la tumulazione dei cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore da quella stabilita per i cimiteri.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero" (3).

L'art. 101 dell'anzidetto regolamento di polizia mortuaria stabilisce inoltre:

"Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica".

In questo articolo 101 si individua, innanzitutto, una modifica essenziale rispetto alle norme dell'art. 102 dell'abrogato regolamento di polizia mortuaria n. 803/1975, oltre all'eliminazione, più che opportuna, dalla prima riga dell'aggettivo "gentilizie". Nella vecchia norma, infatti, era previsto un secondo comma, oggi scomparso, secondo cui la costruzione e l'usabilità di detti sepolcri dovessero essere "condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano regolatore comunale". In relazione a tale novità, non ci sembra proprio che si possa attendibilmente ritenere non più necessaria la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 10/1977, avendo il legislatore più semplicemente richiesto la formale autorizzazione del sindaco peraltro preceduta da una deliberazione consiliare e da un parere, obbligatorio, anche se non vincolante, dell'unità sanitaria locale. Riteniamo invece che tanto per le cappelle private all'interno del cimitero (art. 94), quanto, ed a maggior ragione, per quelle poste all'esterno (Capo XXI), occorra la concessione su conforme parere



Oslo, Vikingskylene: sepolcro della regina Asa sulla nave di Oseberg.

della commissione edilizia, se è vero, come è vero, che una costruzione modificatrice del suolo implica comunque la concessione edilizia, sentito peraltro, obbligatoriamente, il parere dell'apposita commissione edilizia.

Pertanto, se la norma non compare più e perchè il legislatore l'ha ritenuta superflua⁽⁴⁾. Peraltro il Vercelli (Otello Vercelli: "Guida ai servizi di polizia mortuaria" Ed. Maggioli, 1991, pag. 72), osserva giustamente che il secondo comma formulato dall'art. 102 del vecchio regolamento, concernente il requisito del possesso della licenza edilizia per la costruzione dei sepolcri in questione, è stato soppresso in quanto tale obbligo è già sancito dal 1° comma dell'articolo 94 ("I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco *su conforme parere* della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità

sanitaria locale competente") e dal *primo comma del successivo art. 104* ("Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri").

In relazione a ciò, deve però precisarsi che, oltre alla deliberazione del consiglio comunale ed al parere della commissione edilizia, è necessario il *parere obbligatorio, non vincolante*, del coordinatore sanitario della Usl, secondo quanto dispone il surriportato art. 101 del regolamento di polizia mortuaria ("Per la costruzione delle cappelle private *fuori dal cimitero*... occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, *sentito il coordinatore sanitario*..."), anzichè il parere obbligatorio, ma vincolante dello stesso coordinatore sanitario della Usl, secondo la disposizione dell'art. 94 per le sepolture private *all'inter-*

no dei cimiteri ("I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco *su conforme parere* della commissione edilizia e del *coordinatore sanitario* dell'unità sanitaria locale competente").

A norma dell'art. 340 del t.u. leggi sanitarie, fuori del cimitero *non è consentita l'inumazione* di cadaveri, ma solo la tumulazione in cappelle private non aperte al pubblico (ma possono essere officiate per il culto della famiglia) e poste ad una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. In relazione all'assoggettamento di tali sepolcri alla "zona di rispetto", l'art. 104 del reg. ⁽⁵⁾ ha stabilito infatti che detta zona deve essere attorniata, per un raggio di almeno 200 metri, da fondi di proprietà dei concessionari. Non c'è alcuna possibilità che si possa ciò derogare analogamente a quanto è consentito invece per i cimiteri comunali dagli articoli 338 del t.u.l.s.s. e 57 del regolamento. Inoltre lo stesso art. 104 stabilisce che i richiedenti la concessione debbono assumere formale impegno di non trasferire ad altri i fondi anzidetti (*vincolo di inalienabilità*) e di non edificarvi sopra (*vincolo di inedificabilità*); di regola detti vincoli sono costituiti mediante atto unilaterale autenticato, registrato e trascritto, oppure con atto pubblico notarile bilaterale, sempre registrato e trascritto.

Venendo meno tali vincoli i titolari della concessione decadono dal diritto d'uso delle cappelle (art. 104, 3° comma).

L'autorità comunale, cioè il sindaco, soprattutto quale autorità sanitaria locale, esercita la vigilanza su detti sepolcri (art. 104, 4° comma) e rilascia, di volta in volta, il nulla osta alla tumulazione (art. 102), "dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella". Detto accertamento, onde evitare eventuali contestazioni di terzi, può farsi sulla base degli atti testamentari oppure degli atti progettuali o di concessione, nonché degli atti costitutivi della proprietà. Ma forse la via più breve e sicura è che i legittimi richiedenti la sepoltura, assumendone la responsabilità, dichiarino nell'istanza, con firma autenticata ai sensi della legge n. 15/1968, l'esistenza del diritto del defunto di essere tumulato in quella cappella.

Oltre al nulla osta del sindaco, occorrerà inoltre l'autorizzazione (rilasciata dall'ufficiale di stato civile) di cui all'art. 6 del regolamento (art. 102).

Il comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti all'interno dei cimiteri (art. 103).

Circa il verbale dell'ispezione tecnica (a spese del richiedente) di cui all'ultimo capoverso dell'art. 101,

riteniamo che esso debba assumere necessariamente, a garanzia della pubblica amministrazione, la forma della perizia giurata, a meno che le parti non stabiliscano, di comune accordo, che il perito debba essere nominato d'ufficio dal comune.

Un'ultima annotazione: al di là della concessione edilizia che segue un iter a parte, sussistendo le condizioni volute dagli artt. 101 e 104, in particolare la preventiva deliberazione (*che non è un semplice parere*) del consiglio comunale ⁽⁶⁾, sentito il coordinatore sanitario, il sindaco sarebbe di conseguenza obbligato, a nostro avviso, a concedere (salvo che per questioni attinenti alla sanità) l'eccezionale autorizzazione all'impianto ed all'uso di cappella privata fuori dal cimitero, ove il superiore consesso avesse riconosciuto e deliberato, con valutazione ampiamente discrezionale, che si tratta di famiglia veramente insigne e benemerita. Così, l'atto autorizzativo del capo dell'amministrazione si ridurrebbe ad un atto puramente formale. Al sindaco, eventualmente, non resterebbe che far rilevare, con motivata relazione, il proprio dissenso e contrarietà agli organi anzidetti, prima che questi emettano i rispettivi provvedimenti. Spetterebbe comunque alla giurisprudenza chiarire meglio questo non lieve problema.

C) Tumulazioni privilegiate

Art. 341 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: "Il Ministero per l'interno (*ora ministro della sanità*) ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria".

L'articolo 341 del t.u.l.s.s. consente la tumulazione *privilegiata* di cadaveri in chiese, istituti, mausolei ecc. (es.: Pantheon, Santa Croce a Firenze, Santa Maria degli Angeli a Roma).

Non possono comprendersi in detto articolo, come già è stato detto, le sepolture private fuori dai cimiteri trattate in precedenza alla lettera B). Nella specie infatti non si tratta di costruzioni di cappelle destinate a ricevere salme, ma di *tumulazioni* in edifici già esistenti e posti in luoghi diversi dal cimitero.

La disposizione della legge sanitaria è integrata dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria che recita testualmente: "A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, il *ministro della sanità*, di concerto con il ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del consiglio superiore di sanità,

può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze".

Il Consiglio di stato con apposito parere (*Cons. stato, sez. I, 28 settembre 1948, n. 1381*), ha precisato che la tumulazione privilegiata può essere consentita, eccezionalmente, solo a coloro i quali si distinsero in modo veramente particolare, primeggiando sopra gli altri cittadini, sì da meritare veramente di essere onorato in maniera singolare.

L'autorizzazione alla tumulazione privilegiata è data, di volta in volta, con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'interno e sentiti il consiglio superiore della sanità ed il Consiglio di Stato. Nella specie si è ritenuto acquisire il "concerto" del ministero degli interni e il benessere di altri organismi statali per quel che riguarda le particolari benemeritenze del defunto, in quanto il ministro della sanità, rappresentando un dicastero prettamente tecnico, può solo pronunciarsi sull'osservanza delle norme igienico sanitarie.

Per quanto riguarda in particolare la tumulazione di cadaveri nelle chiese, specie se aperte al pubblico, occorrerà necessariamente una comune valutazione ed una reciproca comprensione ed intesa tra autorità civile e autorità religiosa, la quale pure deve valutare la vita del personaggio di cui si tratta, anche sotto l'aspetto religioso, e ritenere il defunto laico degno di speciale ed eccezionale onoranza.

Analogamente l'autorità religiosa deve ricorrere all'autorizzazione dell'autorità civile, secondo le norme, beninteso, del diritto ecclesiastico, per tumulare o traslare nelle chiese salme di alti prelati o di fedeli in concetto di santità e per i quali sia almeno iniziato il processo di elevazione agli altari.

Perciò, qualora la tomba sia in luogo di culto, sia che l'iniziativa parta dall'autorità civile, sia che parta invece dall'autorità religiosa, occorrerà comunque il nulla osta di quest'ultima, posta ovviamente nella scala gerarchica più elevata a livello provinciale.

Per concedere l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata il Ministero della sanità, direzione generale servizi igiene pubblica, ebbe a diramare la seguente circolare (*n. 206 del 4 dicembre 1970 prot. n. 400.5*), tutt'ora valida:

"Si ritiene di ricordare alle SS.LL. la documentazione occorrente per l'istruzione delle domande di

tumulazione in luoghi diversi dal cimitero (escluso il caso delle "cappelle private o gentilizie") a mente dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie o dell'art. 83 (ora art. 105) del regolamento di polizia mortuaria (cosiddette "tumulazioni privilegiate").

Pur essendosi in altre occasioni reso noto l'elenco dei documenti che devono essere presentati a corredo della domanda in questione occorre fare alcune precisazioni in merito ad alcuni di essi.

Si richiamano anzitutto le parole del legislatore che, sia nel testo unico, sia nel regolamento, richiede testualmente che per tale tumulazione concorrano motivi di speciali onoranze e che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme del regolamento.

Il decreto relativo non potrà pertanto emettersi se non siano assicurate le due condizioni previste dal testo unico e ribadite dal regolamento.

A tal fine è opportuno l'invio dei seguenti documenti:

- domanda in carta legale;
- certificato di morte e delle cause di morte;
- parere del sindaco del comune dove è situato il luogo della sepoltura richiesta.

Occorre qui rilevare che il parere si riferisce ai meriti del de cuius e non deve limitarsi (come sovente accade) ad una semplice ed evasiva formula di "parere favorevole" ma deve dettagliatamente esporre i motivi per i quali si appoggia la richiesta, ovvero, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla;

- parere del medico provinciale sempre sul merito dell'istanza (oggi del funzionario medico dei ruoli regionali).

Si insiste come sopra, sul fatto che tale parere deve essere motivato e dettagliato;

- parere del medico provinciale sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria (oggi il parere è dato dal funzionario medico dei ruoli regionali);
- qualora la tomba sia in luogo di culto, nulla-osta della competente autorità ecclesiastica (curia vescovile);
- biografia dell'estinto corredata da ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie, ecc.);
- qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto occorre un nulla-osta dei familiari.

Nel caso di minori è indispensabile una esplicita dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci."

^(*) Coautore con V. Bruschi del "Nuovo ordinamento di polizia mortuaria"

(1) Si riportano gli artt. 107 e 108 del R.D. n. 448/1892, abrogati dall'art. 100 del successivo reg. di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880:

Art. 107: "I cimiteri particolari esistenti o da costruirsi per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni, o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono sempre sottoposti alla immediata vigilanza dell'autorità comunale. Tali cimiteri dovranno in ogni caso corrispondere alle norme stabilite negli artt. 110, 111 e 112".

Art. 108: "Sarà permesso agli stranieri di costruire e mantenere, avuto il consenso dei municipi, cimiteri separati per la disposizione dei loro connazionali, secondo le norme stabilite negli artt. 111, 112 e 113".

(2) Art. 100 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: "I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero".

(3) La misura attuale della sanzione amministrativa pecuniaria (l'ammenda è stata infatti sostituita con la sanzione amministrativa) va "da lire quarantamila a lire centomila". Ved. in proposito la nota esplicativa posta all'art. 101 del reg. di cui al d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (in supplemento

ordinario alla gazzetta ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990, serie generale).

(4) Ved. in dottrina, Bruschi-Panetta. "Nuovo ordinamento di polizia mortuaria", Ed. Sepel Minerbio, 1990 pag. 76.

(5) Art. 104 del reg.:

"1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto d'uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale".

(6) Si fa presente che il regolamento di polizia mortuaria (d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285) è successivo all'ordinamento delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) con cui, agli artt. 32 e 35, sono stabilite le nuove competenze del consiglio e della giunta comunale; sicchè la competenza di cui all'art. 101 del reg. resta attribuita al consiglio.



Oslo, Frognerparken: il parco, concepito ed attuato dallo scultore G. Vigeland, comprende 192 gruppi bronzei, raffiguranti il ciclo della vita e della morte.